

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	80
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	96
Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	80
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	80
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	81
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	81
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	99
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	81
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica aggiornata)</i> .....	101

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	87
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 442.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 443.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 444.	

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati. Atto n. 445 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 88

## SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 95

AVVERTENZA ..... 95

## SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.**

**Nuovo testo C. 3211.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), sottolinea la necessità di apportare alcune modifiche al testo del provvedimento volte a superare alcune criticità dal punto di vista finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.**

**Nuovo testo C. 4299.**

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica alla Commissione che sono pervenuti gli elementi informativi necessari alla predisposizione della relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia, mentre devono ancora essere acquisiti quelli di competenza del Ministero dell'interno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.**

**C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che si sta procedendo alla pre-

disposizione della relazione tecnica aggiornata relativa al testo approvato dal Senato, precisando comunque che non sembrano emergere profili problematici che possano richiedere una modifica del testo medesimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**Nuovo testo C. 2305 e abb.-A.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel premettere che i numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario presenti nel testo necessitano della predisposizione di apposita relazione tecnica, fa presente di non aver ancora ricevuto, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i necessari elementi istruttori e informativi da sottoporre al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. Si dichiara comunque fiducioso di poter trasmettere la relazione tecnica in oggetto in tempi brevi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.**

**Nuovo testo C. 3265.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in oggetto, già approvato dal Senato (S. 2834), reca «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017». Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Nel corso dell'esame presso il Senato sono stati approvati degli emendamenti, uno dei quali è corredato di relazione tecnica. Si soffermerà quindi di seguito sulle disposizioni considerate dalle predette relazioni tecniche e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, non si ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 1, comma 3, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano

L'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. La norma prevede altresì che, qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, osserva che la disposizione in commento pone la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso al presente provvedimento a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria ammonta a 83.735.800 euro per il 2017, a 34.435.800 euro per il 2018 e a 34.195.800 euro per il 2019.

In proposito, rammenta che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, allo scopo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, in ciò suben-

trando alla funzione in precedenza assolta dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) parte dello stanziamento presente nel Fondo, in misura pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, è stato trasferito ad apposito capitolo di nuova istituzione (cap. 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura obbligatoria) recante somme da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. La stessa legge ha inoltre rifinanziato lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che – qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente – i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Tanto premesso, appare opportuno, a suo avviso, acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, anche alla luce della modifica del relativo stanziamento (introdotta dalla legge di bilancio 2017), giacché – in caso di insufficienza del citato Fondo – l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per

subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

In merito all'articolo 3, recante delega per l'attuazione di norme europee in materia di marchi d'impresa e di marchio comunitario, rileva che dalle norme in esame appaiono derivare, in capo ai soggetti pubblici, adempimenti ulteriori rispetto a quelli attualmente svolti, inerenti le attività amministrative e i compiti di vigilanza e controllo. Ciò con particolare riferimento alla procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e alla disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti del medesimo Ufficio brevetti, di cui al comma 3, lettere *g*) ed *h*). La relazione tecnica evidenzia che, stante la complessità della materia, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari; essa pertanto rinvia alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture. Peraltro, il rinvio a tale norma, presente al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, risulta riferito alle sole deleghe relative al recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, nel quale non figurano la direttiva (UE) 2015/2436 e il regolamento (UE) 2015/2424. In proposito ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento.

Sull'articolo 4, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, di tribunale unificato dei brevetti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione preso atto di quanto specificato nella relazione tecnica e considerato che gli eventuali oneri per prestazioni e con-

trolli ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti saranno posti a carico dei soggetti interessati e riassegnati alle amministrazioni precedenti ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.

Per quanto riguarda l'articolo 5, recante delega per l'attuazione della direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, per quanto attiene alla verifica delle quantificazioni, si prende atto che la relazione tecnica non reca stime, ma rinvia alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento di idonee coperture da parte di provvedimenti normativi di futura emanazione; a tal proposito si rammenta che il richiamo effettuato dalla relazione tecnica alla citata disposizione trova fondamento nell'articolo 1, comma 3, del testo in esame, recante i criteri generali per l'esercizio delle deleghe previste dal testo medesimo. Tanto premesso, non formula osservazioni, rilevando altresì che le attività di vigilanza previste dal testo rientrano tra le competenze istituzionali di IVASS e CONSOB, soggetti non rientranti nel novero delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Con riferimento all'articolo 6, recante delega per l'adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 7, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, evidenzia che la disposizione in esame, anche se destinata ad incidere prevalentemente sull'attività di soggetti privati, reca previsioni potenzialmente onerose per la finanza pubblica, tra le quali quelle concernenti le attività di valutazione e controllo della conformità di apparecchi che bruciano carburanti gassosi rispetto ai requisiti disciplinati dal regolamento (UE) 2016/426 (comma 5, lettera *c*). Come evidenziato con riferimento ad altre disposizioni del provvedi-

mento in esame recanti deleghe legislative, la relazione tecnica non reca dati ed elementi di valutazione che consentano una quantificazione di tali fattispecie, rinviando alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture da parte dei medesimi decreti. Peraltro, il rinvio a tale norma, presente al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, risulta riferito alle sole deleghe relative al recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, nel quale non figura il regolamento 2016/426. In proposito andrebbe acquisito, a suo avviso, un chiarimento.

In merito all'articolo 8, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di abusi di mercato, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale le norme di delega in esame non appaiono suscettibili di determinare oneri diretti a carico della finanza pubblica. Fa presente altresì che, oltre a prevedere esplicitamente una clausola di invarianza finanziaria, riportata al comma 4, l'articolo in esame designa quale autorità competente all'attuazione della normativa in esame la CONSOB, organismo non incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Con riferimento all'articolo 9, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli indici finanziari, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e della previsione di una clausola di invarianza finanziaria. Ricorda altresì che la CONSOB, organismo chiamato all'attuazione della norma in esame, non è inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Con riferimento all'articolo 10, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sulla trasparenza delle opera-

zioni di finanziamento tramite titoli, per i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Circa l'articolo 11, recente criterio direttivo per l'adeguamento della normativa relativa al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione e accertamento di reati, non ha osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 12, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2017 ha disposto, ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, un'autorizzazione di spesa di 5,5 milioni per il 2017, 16 milioni per il 2018, e 4,5 milioni a decorrere dal 2019, rispettivamente, per la realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei (nel biennio 2017-2018) e per la gestione e manutenzione della stessa banca dati (dal 2019). Considerato che la norma in esame, nell'ambito del conferimento della delega legislativa finalizzata al recepimento della medesima direttiva, prevede un vincolo d'invarianza finanziaria, di cui al comma 2, rileva l'opportunità che vengano forniti elementi di valutazione ai fini di una verifica della predetta clausola di neutralità. Ciò con particolare riguardo alla previsione di ulteriori dati da trattare (intra-UE), rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e tenuto conto altresì che la relazione tecnica relativa al disegno di legge di bilancio 2017 non fornisce informazioni circa la congruità delle risorse stanziare dalla medesima legge.

In merito all'articolo 13, recante delega per l'adeguamento della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, rileva che la norma in esame, assistita da clausola di invarianza, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali ed applicabile in ciascuno Stato membro dal 25 maggio 2018. Il regolamento, fra

l'altro, attribuisce ai soggetti interessati al trattamento dei dati personali nuovi diritti oppure amplia diritti già esistenti, ponendo dunque correlativamente taluni nuovi o ulteriori obblighi e compiti in capo ai titolari del trattamento dati e delle autorità nazionali di controllo. Ciò posto, in rapporto ai trattamenti di dati personali di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni e ai compiti del Garante per la protezione dei dati personali (soggetto rientrante nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni), appare necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo una conferma che le modificazioni normative necessarie per dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento – per le parti non direttamente applicabili – possano effettivamente essere introdotte senza nuovi o maggiori oneri, come previsto dalla clausola di invarianza.

Per quanto concerne l'articolo 14, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, rileva preliminarmente che la delega in esame, introdotta dal Senato, è assistita da una specifica clausola di neutralità finanziaria. Ciò posto, tenuto conto del complesso di adempimenti, relativi all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, posti a carico di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare l'effettiva possibilità di attuare la delega medesima nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 15, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della direttiva da recepire.

Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2016), fa presente che la parte di maggiore interesse per la Commissione bilancio riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche.

In tema di governo dell'economia e di Unione economica e monetaria, la Relazione si sofferma in primo luogo sulle misure volte al rafforzamento dell'integrazione delle economie dell'area euro, in linea con il quadro e con la tabella di marcia tracciata nel Rapporto dei cinque Presidenti, del giugno 2015. Ricordato l'impegno del Consiglio europeo in formato eurogruppo, volto a individuare principi comuni in due aree rilevanti per l'armonizzazione economica europea quali i sistemi di insolvenza e fallimento e la tassazione sul lavoro, e sottolineato come, nella visione della Commissione europea, il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non dovrebbe limitarsi agli aspetti prettamente economico-monetari, ma rivolgersi anche agli aspetti sociali, il Governo sottolinea i propri sforzi volti a rimarcare l'importanza di focalizzare l'attenzione sulle questioni relative all'area dell'euro e di rafforzare la loro coerenza con le raccomandazioni specifiche rivolte ai singoli Stati membri, con l'obiettivo di «massimizzare gli effetti di contagio positivi tra Stati membri, dimostrando il valore aggiunto di un'azione coordinata». Il Governo sottolinea, altresì, di aver dato seguito, in sede europea, ad alcuni atti parlamentari di particolare rilievo, tra cui segnatamente la relazione della V Commissione permanente della Camera e la risoluzione della 14<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, relative entrambe al programma di lavoro della Commissione per il 2016 e contenenti un ampio ventaglio di raccomandazioni connesse, tra l'altro, al tema della flessibilità nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici, al potenziamento e all'accelerazione degli investimenti del Piano Juncker, al completamento dell'Unione bancaria, attraverso la messa in atto di una forma di garanzia europea dei depositi, al sostegno all'evoluzione della sorveglianza europea delle politiche macroeconomiche e di bilancio e al monitoraggio dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche.

Osserva che la Relazione si sofferma quindi sul « Semestre europeo » e sulla sorveglianza macroeconomica e di bilancio, dando particolare rilievo, oltre che alle modifiche nel calendario del Semestre (con particolare riferimento all'anticipazione delle raccomandazioni sulla zona euro), al giudizio positivo espresso dalla Commissione europea sul Programma nazionale di riforma (PNR) presentato dall'Italia; giudizio poi riflesso nelle raccomandazioni adottate dal Consiglio europeo del 28 giugno, che hanno riguardato, tra l'altro, il rilancio degli investimenti, l'attuazione di riforme strutturali e il perseguimento di una politica di bilancio equilibrata.

Evidenzia che particolare rilievo è inoltre conferito alla proposta di regolamento che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per gli anni 2017-2020 (COM(2015)701), con l'obiettivo di contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali degli Stati membri, « anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei Fondi dell'Unione ». Sulla proposta, in sede negoziale, il Governo ha assunto posizioni coerenti con gli orientamenti – nel complesso positivi – espressi dalla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato, nella sua risoluzione del 13 aprile 2016, con particolare riguardo a uno stretto raccordo con gli Stati membri al fine di garantire una piena *ownership* sul processo, e alla coerenza con gli altri strumenti già messi in campo, in particolare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali.

Per quanto concerne il processo di completamento dell'Unione bancaria, precisa che la Relazione si concentra soprattutto, oltre che sui contenuti della comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria » (COM(2015)587) sul difficile iter della proposta di regolamento volta a istituire uno schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), i cui negoziati sono sostanzialmente bloccati per la ferma opposizione della Germania. Il Governo sottolinea di aver comunque più volte ribadito, in linea con gli indirizzi indicati dal Senato (nelle risoluzioni

delle Commissioni 6<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> dell'11 maggio 2016, la necessità che l'EDIS (schema di garanzia) sia utilizzato « non solo per i rimborsi dei depositanti protetti, ma anche per l'attuazione delle cosiddette misure alternative in liquidazione, intervenendo a coprire lo sbilancio della cessione di attività e passività della banca avviata alla liquidazione a una banca diversa.

Fa presente che la Relazione ricorda altresì come a fine 2016 si sia concluso l'iter della proposta di regolamento sui Fondi comuni monetari (Money Market Fund, MMF), sulla quale molto si era spesa l'Italia nel corso del suo Semestre di Presidenza; sempre a fine 2016, la Commissione abbia presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione per le controparti centrali (CCP), che « si interpongono tra le due parti di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari e hanno un ruolo precipuo nella riduzione dei rischi e nelle interconnessioni interne al sistema finanziario »; nel mese di aprile del 2016 sia stata altresì presentata una proposta di modifica alla direttiva 2013/34/UE in materia di comunicazione di informazioni sulle imposte dei redditi da parte di talune società, con la finalità specifica di aumentare la trasparenza fiscale dei gruppi multinazionali che operano nell'UE e contrastare l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

Rileva che il Governo sottolinea inoltre il proprio impegno nei negoziati relativi alla proposta di regolamento del 15 giugno 2016, volta a istituire un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)388).

Infine, fa presente che un ampio sottoparagrafo della Relazione è dedicato al regolamento UE 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. I termini di

applicazione delle norme in esso contenute è stato posposto al 1° gennaio 2018 con proposta di regolamento (COM(2016)709), del 9 novembre 2016, il cui iter si è concluso con l'adozione del regolamento 2016/2340. Il Governo ricorda che la normativa nazionale è comunque già conforme alle previsioni europee grazie a quanto riportato all'articolo 3 del decreto legislativo n. 224 del 2016.

In conclusione, esprime una valutazione favorevole sul contenuto del documento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, verificata positivamente, sul testo del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 approvato dal Senato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016 (legge quadro sulle missioni internazionali), è composto da due articoli e da un allegato (Allegato 1) che definisce nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione. Segnala che il provvedimento in esame provvede al riparto, per un importo pari a euro 996.721.451 per l'anno 2017, delle risorse stanziare per il medesimo esercizio dalla legge di bilancio 2017, pari a euro 997.247.320. Evidenzia che il riparto è effettuato tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, autorizzati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le rispettive risoluzioni dell'8 marzo 2017. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa.

In merito agli articoli 1 e 2 e all'Allegato 1, che prevedono la ripartizione delle risorse del fondo missioni internazionali, evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato al riparto di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente; non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio. Peraltro, poiché la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 individua missioni internazionali, riferite all'intero anno 2017, per un importo complessivo di circa 1.427 milioni di euro, ritiene opportuno acquisire chiarimenti riguardo alle modalità per far fronte alle occorrenze di spesa connesse all'attuazione della deliberazione stessa, ulteriori rispetto a quelle indicate nel provvedimento in esame. Ciò con particolare riferimento alle missioni per le quali il decreto in esame provvede al relativo finanziamento fino al 30 settembre 2017.

In merito ai profili di copertura finanziaria rileva che la norma ripartisce le risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, per un importo pari a 996.721.451 euro per l'anno 2017, tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nelle misure stabilite dall'allegato 1 allo schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo ai periodi ivi indicati.

Al riguardo, evidenzia preliminarmente che il presente schema di decreto provvede al riparto del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 (cap. 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), per un importo pari a 996.721.451 euro per il 2017, al fine di far fronte alle spese necessarie per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione a partire dal 1° gennaio 2017, fino alla data indicata dal provvedimento stesso per ciascuna missione e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

In proposito segnala che il Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali reca, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, uno stanziamento per l'anno 2017 pari a 997.247.320 euro che, come risulta da un'interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, è ancora iscritto nel predetto capitolo per il suo intero ammontare, ossia per un importo superiore alle risorse oggetto di riparto per una somma pari a 525.869 euro.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel premettere preliminarmente che il provvedimento non presenta aspetti problematici dal punto di vista finanziario, rileva che esso procede alla ripartizione del

Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, al fine di consentire il finanziamento della maggior parte delle missioni internazionali fino al 30 settembre 2017. Ciò posto, è evidente che si dovrà procedere, con apposito provvedimento legislativo, al rifinanziamento del Fondo stesso per consentire la prosecuzione delle predette missioni fino alla fine dell'anno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo.**

**Atto n. 442.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali.**

**Atto n. 443.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali.**

**Atto n. 444.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati.**

**Atto n. 445.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, evidenzia che la ripartizione della quota

dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2016 è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2013, relative all'anno 2012. La quota dell'otto per mille è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (articolo 45, comma 7, legge n. 448 del 1998). Gli incassi 2012 in conto competenza relativi all'IRPEF considerati per la determinazione della quota dell'otto per mille per l'anno 2016 risultano pari a 157.197.215.125 euro; di conseguenza l'ammontare complessivo delle risorse da ripartire risulta pari a 1.257.577.721 euro. Rispetto all'importo teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 187.173.782 euro, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale che viene messa a ripartizione con gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è pari a 40,9 milioni di euro, in ragione dei diversi interventi normativi vigenti che ne riducono annualmente la corrispondente autorizzazione di spesa.

Per quanto riguarda quindi la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016, fa presente che gli schemi di riparto in esame sono presentati secondo la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, successiva alle modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 172 del 2014. Osserva che la presentazione è avvenuta il 16 agosto 2017, in presenza di una tempistica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 12 febbraio di ogni anno e l'adozione entro il 19 marzo.

Precisa che il Governo ha presentato distinti schemi di decreti di riparto delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale per ognuna delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata per la categoria relativa all'edilizia scolastica,

per la quale – precisa la relazione illustrativa – per l'anno 2016 non sono state presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 107 del 2015, sono destinate, per il triennio 2015-2016, al piano del fabbisogno nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Fa presente che con gli schemi in esame si provvede al riparto della quota dell'otto per mille IRPEF, di pertinenza statale per il 2016, nell'importo complessivo di 40.900.935 euro. Segnala come si tratti di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 187.173.782 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che, come prima anticipato, il suddetto importo risulta decurtato da diverse disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità.

Sulla questione della riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale, ricorda quanto più volte osservato dalla Corte dei conti, che, in particolare nella delibera n. 16/2014, ha segnalato la distrazione, sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985.

In riferimento a tale problema, precisa che è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale ha statuito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985 – nonché di quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del 5 per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 – che risultino effettivamente utiliz-

zate sulla base delle scelte dei contribuenti, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Tuttavia, come peraltro sottolineato dalla Corte dei conti nella più recente delibera n. 16/2016, fa presente che le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale dato il carattere permanente delle riduzioni ivi previste.

Precisa che la somma complessiva da ripartire per l'anno 2016 è pari a 40.900.935 euro, costituita dallo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale iscritto sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, come risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2016, cui vanno detratte, una volta versato l'importo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 224 «Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato»), le somme da assegnare all'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo e quelle corrispondenti all'applicazione del decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*) al bilancio della Presidenza medesima. Evidenzia che per l'anno 2016, va inoltre considerato l'ulteriore importo aggiuntivo di circa 2,7 milioni di euro che si è reso disponibile sul relativo capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (rimborsi e restituzioni), e che va, in ultimo, segnalata la detrazione, a valere sugli importi recuperati, di 381.130 euro in ottemperanza alle disposizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 1353/2016 del 6 aprile 2016 che ha accolto l'appello dell'Associazione CODACONS di vedersi riconosciuto il contributo a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per l'anno 2007 in relazione alla realizzazione di una iniziativa per l'assistenza di rifugiati.

Ricorda, preliminarmente, che il piano di riparto delle risorse 2016 dell'otto per mille di competenza statale, contenuto negli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base della nuova disciplina – di cui all'attuale testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 76, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013 – che prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo (per i beni culturali, da suddividere equamente tra le cinque aree geografiche) e che i beneficiari del contributo vengano individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle cinque Commissioni tecniche costituite per ognuna delle tipologie di intervento previste dalla norma. Pertanto, la somma complessiva a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale, pari a 40.900.935 euro, è stata suddivisa in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 8.180.187 euro. Precisa che per la categoria dei beni culturali la singola quota è stata ulteriormente suddivisa per ognuna delle cinque aree geografiche sopra richiamate al fine di perseguire una equa distribuzione delle risorse, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2-bis del Regolamento, per un importo unitario pari a 1.636.037 euro.

Osserva che per il riparto delle risorse relative all'anno 2016 sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto, riferiti alle seguenti tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 442); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 443); schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 444);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (Atto n. 445). Precisa che non risulta invece presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse per la quinta categoria relativa all'edilizia scolastica. Per quanto concerne tale fattispecie, la relazione illustrativa spiega che per l'anno 2016 non sono state presentate istanze in quanto, come sopra già ricordato, ai sensi dell'articolo 1, commi 160 e 172, della legge n. 107 del 2015 (cd. «La buona scuola») le risorse sono state indirizzate al piano del fabbisogno nazionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri.

Evidenzia che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nella Relazione illustrativa degli schemi, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2016 sono pervenute 947 domande, di cui: 118 per la fame nel mondo, di cui 109 ammesse alla valutazione tecnica; 195 per calamità naturali, di cui 164 ammesse alla valutazione tecnica; 605 per conservazione beni culturali, di cui 458 ammesse alla valutazione tecnica; 29 per assistenza ai rifugiati, di cui 26 ammesse alla valutazione tecnica. Fa presente che nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto si sottolinea che sono state considerare valide per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'annualità 2016 anche le istanze presentate nell'anno 2015 (ad esclusione di quelle per le quali è stato inviato un preavviso di rigetto), posto che per tale annualità non si è proceduto al riparto per carenza di disponibilità. Osserva che, delle istanze pervenute, 189 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, e che sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 757 progetti.

Ai fini della ripartizione, osserva che sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria, e che nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono risultate pari a 103, per un importo complessivo di 32.720.748 euro. In particolare: per quanto riguarda la tipologia di intervento «Fame nel mondo» sono state ammesse 49 istanze al riparto della quota spettante di 8.180.187 euro; per quanto riguarda la tipologia di intervento «Calamità naturali» sono state ammesse 8 istanze al riparto della quota spettante di 8.180.187 euro; per quanto riguarda la tipologia di intervento «Conservazione beni culturali» sono state ammesse 26 istanze al riparto della quota spettante di 8.180.187 euro; per quanto riguarda la tipologia di intervento «Assistenza rifugiati» sono state ammesse 20 istanze al riparto della quota spettante di 8.180.187 euro. All'importo complessivo di 32.720.748 euro di cui sopra vanno ovviamente aggiunti gli ulteriori 8.180.187 euro assegnati alla categoria relativa all'edilizia scolastica, che sono stati direttamente versati all'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che esauriscono, pertanto, la somma complessiva di 40.900.935 euro a disposizione per l'otto per mille IRPEF di competenza statale per il 2016. I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in Allegato ai singoli schemi di riparto, a cui si rinvia. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 – che stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione, con la relativa documentazione – in ciascuno

schema di ripartizione relativo all'anno 2016, la documentazione è presentata in allegato, articolata in vari elenchi, in cui sono indicate le istanze raggruppate in base alla valutazione ottenuta. Negli allegati alle rispettive proposte di ripartizione, per ognuna delle categorie di intervento, sono riportati il numero e l'importo complessivo degli interventi, suddivisi per tipologia e con l'indicazione dei punteggi conseguiti.

Volendo fare un riepilogo dei progetti presentati, valutati, esclusi ed ammessi a contributo, per le quattro finalità di riparto della quota dell'8 per mille statale, di cui agli schemi di decreto in esame — che come detto non riguardano la categoria dell'edilizia scolastica — si ottiene che: per quanto riguarda la finalità di riparto « Fame nel mondo » sono state presentate 118 domande, di cui sono state valutate 109 domande essendone state escluse 9, con 49 domande ammesse a contributo; per quanto riguarda la finalità di riparto « Calamità naturali » sono state presentate 195 domande, di cui sono state valutate 164 domande essendone state escluse 31, con 8 domande ammesse a contributo; per quanto riguarda la finalità di riparto « Conservazione beni culturali » sono state presentate 605 domande, di cui sono state valutate 451 domande essendone state escluse 154, con 26 domande ammesse a contributo; per quanto riguarda la finalità di riparto « Assistenza rifugiati » sono state presentate 29 domande, di cui sono state valutate 25 domande essendone state escluse 4, con 20 domande ammesse a contributo.

Evidenzia che da tale riepilogo emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità « Conservazione dei beni culturali » (63,9 per cento delle domande presentate), ed un quinto delle istanze riguarda le calamità naturali (20,1 per cento delle domande presentate). La finalità riguardante la fame nel mondo totalizza il 12,5 per cento dei progetti pervenuti, l'« assistenza ai rifugiati » il 3 per cento. Dato che la ripartizione è avvenuta suddividendo in parti uguali tra le finalità la somma disponibile, senza

tener conto della quantità di progetti pervenuti né dell'ammontare medio degli importi richiesti, tale distribuzione non si riflette nelle ammissioni a contributo relative ai diversi settori di intervento. Precisa infine che la « Conservazione dei beni culturali », per cui sono pervenute oltre seicento domande, ne ha avute ammesse a contributo solo 26 (il 4,3 per cento di quelle presentate), mentre per il settore di intervento « Fame nel mondo » sono stati finanziati il 41,5 per cento dei progetti che hanno fatto richiesta di contributo, e per l'assistenza ai rifugiati il 69 per cento (20 su 29 domande presentate).

Gianni MELILLA (MDP) ricorda alla Commissione di aver presentato una risoluzione in Commissione, non ancora calendarizzata, sulla tematica legata alla destinazione dell'importo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, volta ad impegnare il Governo ad avviare le opportune intese al fine di modificare l'attuale normativa sulla destinazione dell'importo corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eliminando l'effetto controverso derivante dalla previsione secondo cui la quota relativa alle scelte non espresse viene comunque ripartita secondo la percentuale delle scelte espresse in dichiarazione ed assumendo iniziative quindi volte a prevedere che la quota relativa alle scelte non espresse confluisca invece nella quota di pertinenza statale affinché lo stesso la impieghi per finanziare attività aventi finalità sociale. Nel rimarcare che si tratta di importi considerevoli e stigmatizzando la scarsa attenzione prestata sull'argomento dagli altri partiti e movimenti politici, compreso il Movimento 5 Stelle, invita il Governo ad una riflessione volta ad affrontare la problematica dal punto di vista politico, chiedendo altresì che venga calendarizzata la risoluzione a sua prima firma presentata in Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ricordare gli schemi di decreto all'esame della Commissione bilancio riguardano la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016, in attuazione della legislazione vigente in materia, fa presente che il Governo non può rispondere in tale sede ai rilievi avanzati dall'onorevole Melilla circa le modalità di distribuzione dell'importo come optato e, in modo particolare, sul meccanismo secondo cui la quota relativa alle scelte non espresse viene comunque ripartita secondo la percentuale delle scelte espresse in dichiarazione, discendendo ciò dall'attuazione di disposizioni di legge vigenti, spettando al Parlamento intervenire eventualmente per modificare tale disciplina.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione, i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e che le modificazioni dei Patti, solo se accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Ernesto PREZIOSI (PD), nel concordare sostanzialmente sul piano politico con le osservazioni svolte dall'onorevole Melilla e nell'evidenziare al contempo la correttezza formale di quanto sostenuto dal rappresentante del Governo, rileva tuttavia che nell'attuale fase storica, l'evoluzione politica e culturale potrebbe consentire una riconsiderazione di tali meccanismi di ripartizione, anche alla luce delle difficoltà economiche in cui versa il Paese.

Gianni MELILLA (MDP), nel ribadire le considerazioni svolte, fa presente che le risorse che la Conferenza episcopale italiana ha devoluto per la ricostruzione delle zone colpite dai recenti sismi in realtà provenivano dalle tasche dei cittadini italiani. Nel riconoscere che la materia è regolata dalla Costituzione, tuttavia fa presente che è necessario portare i cittadini a conoscenza di come stanno realmente le

cose, in particolar modo di quello che rappresenta un privilegio ingiustificabile per la Chiesa. Nel ricordare che lo stanziamento dell'otto per mille di pertinenza statale annualmente messo a riparto è risultato in questi ultimi anni decurtato pesantemente, con effetti permanenti, da interventi normativi che hanno utilizzato le relative risorse a fini di copertura finanziaria, ritiene che sarebbe stato più equo e ragionevole utilizzare a tal fine la quota relativa alle scelte non espresse, invitando il Governo ad affrontare quanto prima tale problematica.

Federico D'INCÀ (M5S) fa presente che in realtà il MoVimento 5 Stelle ha presentato sulla materia dell'otto per mille dell'IRPEF una apposita proposta di legge già nel 2013. Ricorda inoltre che il suo gruppo ha presentato un emendamento alla legge di stabilità del 2015 volto ad assegnare l'otto per mille all'edilizia scolastica e alla ricerca, rimarcando in tal modo che risultano ingiustificate le considerazioni dell'onorevole Melilla.

Gianni MELILLA (MDP) replica evidenziando che la forte opposizione svolta dal MoVimento 5 Stelle in tema di vitalizi e di finanziamento pubblico ai partiti non è stata invece assunta sulla questione dell'otto per mille dell'IRPEF.

Maino MARCHI (PD) fa presente che dal punto di vista formale la Commissione bilancio non rappresenta la sede opportuna per affrontare le problematiche sollevate dal deputato Melilla, dovendosi esprimere solo sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.**

**C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**

**C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), dichiarando di intervenire a titolo personale, espone alcune considerazioni relative al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, sottolineando preliminarmente come il Parlamento si limiti prevalentemente a prendere atto di quanto riportato nei rendiconti sottoposti al suo esame, senza dedicare ad essi la dovuta attenzione. Ciò dipende sicuramente dal carattere tecnico di questa tipologia di atti, ma ritiene che dal punto di vista politico sarebbe opportuno effettuare una disamina più approfondita degli stessi.

Passando all'esame del contenuto del disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, evidenzia che i dati in esso riportati sono i migliori rispetto a quelli dei precedenti esercizi finanziari della presente legislatura. Sottolinea in particolare positivamente: la crescita dell'1,6 per cento del PIL nominale, che risulta dal conto economico della pubblica amministrazione; la riduzione, pari a 0,3 punti percentuali, del rapporto tra indebitamento netto delle pubbliche ammini-

strazioni e PIL; il miglioramento dell'avanzo primario in termini di valore assoluto e la riduzione della spesa per interessi, per la quale si registra un risparmio di 17,2 miliardi di euro rispetto al 2012. Questi positivi risultati, frutto non solo di circostanze esterne favorevoli, ma anche di un adeguato lavoro svolto per sfruttare al meglio dette circostanze, consentono di aumentare la capacità di spesa del Governo.

Osserva comunque che non manchino aspetti che andrebbero approfonditi, come la riduzione delle entrate indirette, in parte dovuta a misure di recente introdotte, che si pone in contrasto con l'obiettivo di spostare il carico fiscale dall'imposizione diretta a quelle indirette. Critica inoltre la mancanza di un adeguato sostegno finanziario dello Stato in favore degli enti locali, che impedisce la realizzazione di un effettivo federalismo, non solo a livello fiscale.

A proposito del debito pubblico, ritiene che il Governo non abbia messo a punto una seria strategia per la sua riduzione e che un possibile aumento dei tassi di interesse nel medio-lungo termine renderebbe la situazione insostenibile, ponendo serie ipoteche sul futuro degli italiani. Al riguardo auspica l'introduzione di soluzioni innovative.

Dal punto di vista formale, giudica positivo che la riforma della legge di contabilità abbia consentito di rendere maggiormente intelleggibili le scelte politiche che sono alla base delle cifre riportate nel Rendiconto, pur ritenendo ancora eccessivo il numero di missioni previste, nonostante la loro recente riduzione.

Evidenzia come, a suo parere, l'azione del Governo sia stata maggiormente concentrata sulle questioni interne, come ad esempio la destinazione di risorse per incrementare la competitività delle imprese, rispetto alle grandi questioni internazionali.

Si rammarica inoltre della crescita dei residui, che si registra sia sul versante delle entrate che delle spese, a testimonianza del mancato superamento delle

criticità che negli anni anno determinato il ritardo nella gestione degli incassi e dei pagamenti.

Sottolinea poi il peggioramento dei risultati generali della gestione patrimoniale 2016 rispetto all'anno precedente, osservando comunque come ciò sia, almeno in parte, riconducibile alle operazioni di salvataggio delle banche.

Apprezza inoltre che il livello di emissione di titoli del debito pubblico si sia mantenuto al di sotto del limite autorizzato.

Pur esprimendo, a titolo personale, un giudizio per alcuni aspetti positivo sul Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, in quanto ritiene che l'azione del Governo abbia consentito in qualche caso di meglio circoscrivere le problematiche esistenti, preannuncia comunque il proprio voto contrario sul complesso dei provvedimenti in oggetto, persistendo criticità su rilevanti aspetti relativi alla gestione del bilancio dello Stato.

Conclude sottolineando l'opportunità di introdurre modifiche legislative volte a rendere i dati contenuti nel rendiconto ulteriormente intellegibili.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, si riserva di replicare in altra seduta.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.*  
C. 2950-A.

ALLEGATO 1

**Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.  
Nuovo testo C. 3211.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

15896  
  
*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 21 SET. 2017

All'Ufficio legislativo Economia  
Sede

Protocollo n. 171369/2017  
Entrata prot. n. 169258/2017

e.p.c.

All'Ufficio del coordinamento  
legislativo  
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze  
Sede

OGGETTO: AC 3211 - Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro nuovo testo. Nuovo testo e dossier

E' stato esaminato il disegno di legge indicato in oggetto unitamente al Dossier predisposto dal Servizio bilancio della Camera e, al riguardo, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.

Si premette che il presente disegno di legge abroga le leggi n. 316/1967 e n. 143/1992 che disciplinano il conferimento della Stella al merito del lavoro. Si evidenzia che, a legislazione vigente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, sono iscritti, sul capitolo 4812, piano gestionale 26 - *Spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della "Stella al merito del lavoro" comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia*- i seguenti stanziamenti:

- 2017 euro 8.040,00, ridotto di euro 331,00 in attuazione dell'art. 13 del DL 50/2017
- 2018 euro 7.912,00
- A decorrere dall'anno 2019 euro 8.040,00/annui

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, che reca la copertura finanziaria all'onere relativo al contributo a favore della Federazione nazionale dei maestri del lavoro, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione

di cui all'articolo 18, comma 1, DL 185/2008, a tal fine rifinanziato per pari importo, si segnala la non pertinenza delle finalità di cui al comma 1, del medesimo articolo 7, con quelle individuate dalla norma istitutiva del sopra citato fondo. Si esprime, comunque, parere contrario circa il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente - accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze -, in quanto detto fondo non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa e, dunque, occorrerebbe utilizzare le risorse della finalizzazione "Interventi diversi", che sono destinati ad interventi del medesimo Ministero in corso di predisposizione.

In relazione all'articolo 8, la disposizione prevede al comma 4 che ai membri della Commissione nazionale e delle commissioni di cui al comma 3 della medesima disposizione, non spetta alcuna retribuzione per la loro attività commissariale.

In proposito, la normativa vigente (L.143/1997) prevede, all'articolo 11 comma 1, che nelle spese di funzionamento della Commissione nazionale sono compresi anche i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero. Il medesimo comma prevede che tali oneri sono posti a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario.

Al riguardo, si ritiene opportuno acquisire elementi chiarificatori della non onerosità espressa nel provvedimento di modifica. L'articolo 8, infatti, esclude la corresponsione di retribuzioni ai componenti della Commissione nazionale ma non chiarisce se ai medesimi spettino gettoni di presenza, rimborsi spese, indennità, compensi e altri emolumenti altrimenti denominati.

Per quanto precede, l'assenza di elementi di dettaglio in detta disposizione, nonché di una relazione tecnica che fornisca gli opportuni chiarimenti sulle citate modifiche e sulla soppressione del limite di spesa previsto dal citato articolo 11 della L.143/1997, non consente di procedere ad una idonea valutazione di competenza.

In ordine al Dossier indicato in oggetto, con particolare riferimento all'articolo 8, si concorda con quanto ivi formulato dal Servizio bilancio e, nel ribadire le valutazioni sopra formulate, si rinvia agli elementi che vorrà fornire il Dicastero competente.

In relazione a quanto osservato dalla Commissione circa le sanzioni di cui all'articolo 9 del disegno di legge in esame, ridotte rispetto alla legislazione vigente, si rappresenta che dette sanzioni affluiscono, a legislazione vigente, ad un capitolo generico ed indistinto rispetto al quale si formulano previsioni di entrata. Si rinvia, pertanto, ai maggiori elementi che potrà fornire il Ministero del lavoro in relazione tecnica, evidenziando eventuali oneri che dovessero scaturire da detta riduzione delle sopra citate sanzioni.

Si esprime, altresì, parere contrario in ordine all'articolo 10, relativo alle spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti, non prevedendosi un limite di spesa, a differenza di quanto disciplinato a legislazione vigente dalla citata legge 143/1997. Pertanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri maggiori degli attuali stanziamenti di bilancio, privi di copertura.

L'ulteriore corso del provvedimento è pertanto subordinato al recepimento delle osservazioni sopra rappresentate.

Il Ragioniere Generale dello Stato



fN

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.  
Nuovo testo C. 3265.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

15949



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

Roma, 21 SET. 2017.

Prot. nr. 172314  
Rif. prot. entrata nr. 170647  
Allegati:  
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia  
All'Ufficio del Coord.to Legislativo  
e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 3265 - "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane". Testo risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, pervenuto per le vie brevi in data 12 settembre 2017 nel nuovo testo, risultante dall'approvazione di taluni emendamenti da parte della XIII Commissione della Camera dei Deputati, da ultimo nella seduta del 25 luglio 2017.

In proposito, nel rappresentare in via preliminare che il disegno di legge non è corredato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa, che sono necessarie per una compiuta valutazione del provvedimento medesimo e ritenendo opportuno rinviare a quanto già comunicato con precedente nota n. 136273 del 5 luglio 2017 circa il testo elaborato dal Comitato ristretto nominato dalla citata Commissione XIII ed adottato come testo base nella seduta del 5 aprile 2017, si fa presente quanto segue, anche in riscontro alle osservazioni contenute nella bozza di nota di verifica delle quantificazioni dei Servizi della Commissione Bilancio:

- in merito all'articolo 2, comma 8-bis<sup>ter</sup> e all'articolo 12, comma 1-bis, introdotti dall'approvazione dell'emendamento 2.32, che intervengono sulla disciplina delle aliquote IVA in materia, si rappresenta la necessità di acquisire le valutazioni dei competenti Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate, al fine di verificare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

- si ritiene necessario ribadire che la disposizione recata dall'**articolo 10, comma 3** - che prevede che, nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari, siano definiti annualmente, nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, appositi programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di alta qualità - così come formulata, sembra suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti. Al riguardo, nell'esprimere **parere contrario**, si rinvia comunque al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

- quanto, poi, agli **articoli 11 e 12**, continua a destare forti perplessità l'abrogazione dell'art. 4 del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, relativamente al comma 4 dello stesso, che disciplina le modalità di erogazione delle sanzioni. Con l'abrogazione in parola, infatti, sembrerebbe venir meno proprio la possibilità di tale erogazione, in particolar modo in riferimento a quanto disposto dall'art. 11. In proposito, si rinvia comunque al Ministero della Salute, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si segnala infine l'opportunità di inserire al suddetto articolo 11, dopo la parola "*territorio*", le seguenti parole: "*con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

15935



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
con l'Unione Europea  
UFFICIO II

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Atti Parlamentari Economia e Finanze

20 SET. 2017

Prot. n.

1-5492

Roma,

19 SET. 2017

Prot. N. 172928  
Prot. Entrata N. 170228  
Allegati:  
Risposta a nota del:

→ All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

**Oggetto:** Atto Camera n. 4620 - Disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2016. Relazione tecnico-finanziaria.

Si fa riferimento alla relazione tecnico-finanziaria al disegno di legge di delegazione europea 2016, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione in esame positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**RELAZIONE TECNICA**

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il **comma 3 dell'articolo 1** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo **comma 3** è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tale fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'**articolo 1** prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

L'**articolo 2** conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'**articolo 3** reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, anche ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2424, recante modifica al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario.

La suddetta direttiva, insieme al regolamento (UE) n. 2015/2424, recante modifica al regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, costituisce l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo (cd. "pacchetto marchi") per realizzare l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, anche al fine di renderli il più possibile omogenei a quella parte di ordinamento europeo che disciplina il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale), con effetto in tutti gli Stati membri.

Gli ordinamenti nazionali, quindi, dovranno adattarsi ed introdurre nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi *ex novo* una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Il nuovo **articolo 4**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca la delega finalizzata all'adeguamento, al coordinamento e al raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

L'Accordo citato costituisce, insieme con il regolamento (UE) n. 1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, parte di un regime

armonizzato di tutela che rappresenta uno degli esiti del lungo negoziato svoltosi nell'ambito dell'Unione europea per realizzare una protezione brevettuale europea uniforme.

Le disposizioni di delega mirano, quindi, ad adeguare l'ordinamento interno alle citate fonti attraverso l'introduzione delle necessarie integrazioni al procedimento nazionale di validazione del brevetto europeo, l'eliminazione delle antinomie esistenti e il coordinamento dei relativi testi normativi, laddove opportuno.

Stante il carattere meramente dispositivo delle disposizioni contenute nell'articolo 4, in quanto di coordinamento, di riordino e di raccordo con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1257/2012 e nella citata legge 3 novembre 2016 n. 214, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti previsti rientrano tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione ricevente le istanze di titolari dei diritti e possono essere fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE.

Vengono individuati una serie di criteri che, nel rispetto delle competenze attribuite alle diverse autorità di vigilanza nazionali del settore, garantiscono una omogeneizzazione dei precetti avuto riguardo alla disciplina sanzionatoria recata dall'ordinamento, recentemente novellata a livello europeo, sia per quanto riguarda gli intermediari, sia per quanto riguarda il settore bancario, creditizio e finanziario. Ciò per ragioni di coerenza e di armonizzazione con i settori affini (la distribuzione dei prodotti assicurativi, unitariamente disciplinata con la direttiva da recepire, può avvenire sia attraverso intermediari bancari che di assicurazione), nonché della regolamentazione da applicare al mercato delle imprese di assicurazione, rispetto a quella di nuova introduzione.

In particolare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo la prevista razionalizzazione delle competenze tra Autorità secondo i diversi canali distributivi e le opportune forme di coordinamento tra le stesse assicurerà maggiore coerenza ed efficacia complessiva del sistema sui prodotti, riducendo gli oneri per i soggetti vigilati.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, nonché l'introduzione di due ulteriori criteri che, oltre a permettere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più alti di quelli minimi previsti dalla direttiva 2016/97 (lett. p)), rinviano all'applicazione analogica della disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE, non assicurativa (lett. m) e p)), le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 6** reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Tale regolamento è stato adottato con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

Il legislatore nazionale dovrà pertanto abrogare le disposizioni legislative corrispondenti preesistenti e non adeguate per evitare elementi di possibile confusione.

Dovranno, altresì, essere individuate le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermate nelle autorità già attualmente individuate nel Ministero dello sviluppo economico e, in parte, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Verrà, infine, esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tale opzione, già esercitata in tale senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti, verrà confermata nella presente sede legislativa. Si segnala, altresì, che le convenzioni di cui al comma 3, lettera d), non saranno onerose.

Considerato, dunque, che il provvedimento disciplina attività che attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno, si ribadisce che alle stesse si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 7** conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa.

Si precisa che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 8** conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/172/CE (c.d. M.A.R. *Market Abuse Regulation*), con la previsione di principi e criteri direttivi specifici.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativa generale e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

Dalle misure di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata, già competente per materia, svolgerà le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

La proposta normativa contenuta all'**articolo 9** intende porre in essere lo strumento legislativo necessario ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per

misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

L'**articolo 10** reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base di determinati principi e criteri direttivi specifici.

Le modifiche legislative non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definatori di regimi giuridici vigenti.

In particolare, si fa presente che il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.

Con l'**articolo 11** si intende recepire i contenuti della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Particolare attenzione è rivolta all'aspetto relativo alla violazione delle disposizioni che tutelano le libertà fondamentali delle persone fisiche e, in particolare, il diritto alla protezione dei dati personali nelle ipotesi sopra citate.

Si prevede che tali violazioni vadano ad integrare gli estremi del delitto punito con una pena detentiva adeguata in rapporto alla specifica gravità della condotta dal momento che la previsione della pena della mera contravvenzione non si reputa idonea a rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione di cui all'articolo 57 della direttiva, né sarebbe coerente con le fattispecie di reato previste e punite dal decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo si evidenzia che la modifica del regime sanzionatorio introdotta dal provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché ha carattere ordinamentale.

L'**articolo 12** contiene la delega il recepimento della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

La direttiva in parola impone ai vettori aerei il trasferimento alle Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) degli Stati membri dei dati del codice di prenotazione PNR. L'utilizzo di tali dati conferisce agli Stati un ulteriore strumento nelle attività di prevenzione e di contrasto dei reati di terrorismo e altri reati gravi, muovendo da una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati personali. Il trattamento dei dati PNR è limitato ai reati di terrorismo e a reati gravi di cui all'Allegato II della direttiva. L'uso efficace dei dati PNR, ad esempio confrontando i dati PNR con quelli contenuti nelle varie banche dati relative a persone e oggetti ricercati, è necessario

per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi e rafforzare così la sicurezza interna, per raccogliere prove e, se del caso, scoprire complici e smantellare reti criminali. Il criterio di delega di cui al **comma 1, lettera a)**, prevede la collocazione dell'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) di cui all'articolo 4 della direttiva presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tale scelta deriva dalla considerazione che il citato Dipartimento appare la sede maggiormente idonea, atteso che i dati raccolti costituiranno un patrimonio informativo rilevante in materia di prevenzione e accertamento dei reati e sono, pertanto, sottoposti a trattamento a fini di polizia. La UIP, ai sensi della direttiva, è incaricata di:

- a) raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, conservare, trattare e trasferire tali dati o i risultati del loro trattamento alle autorità competenti di cui all'articolo 7 della direttiva stessa;
- b) scambiare sia i dati PNR che i risultati del trattamento di tali dati con le UIP degli altri Stati membri e con Europol, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva.

La previsione di cui al **comma 1, lettera b)**, prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE.

In merito ai riflessi di carattere finanziario, si rappresenta che con legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (articolo 1, comma 608) è stata autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria alla raccolta, conservazione, trattazione e trasferimento dei predetti dati e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Tali risorse sono assegnate al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione: «Ordine pubblico e sicurezza», programma: «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

Il **comma 2**, contiene la clausola di neutralità finanziaria dell'attuazione della delega e dei conseguenti adempimenti a carico delle amministrazioni interessate.

Il nuovo **articolo 13**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Il citato regolamento ha come obiettivo quello di garantire un'applicazione armonizzata delle norme in materia di dati personali in tutti gli Stati membri, prevedendo al contempo efficaci misure di attuazione finalizzate a rafforzare le tutele e le garanzie attualmente previste nei diversi ordinamenti.

Il regolamento (UE) n. 2016/679 è destinato a sostituire la direttiva 95/46/CE, attuata con legge 31 dicembre 1996, n. 675 successivamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le disposizioni contenute nell'articolo 13 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo finalizzate ad abrogare, modificare o coordinare la disciplina nazionale in materia limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 2016/679 e senza attribuire nuovi compiti alle amministrazioni pubbliche interessate.

Il nuovo **articolo 14**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Le disposizioni contenute nell'articolo 14 non introducono nuovi obblighi e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando in un ambito già sottoposto a regolazione (legge 9 gennaio 2004, n.4; articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82; decreto ministeriale 8 luglio 2005 e circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n.1/2016). Si consideri, infine, la recente attivazione del Contratto Quadro CONSIP relativo a "Realizzazione e gestione di portali, APP, siti e applicazioni web", cui potranno aderire le pubbliche amministrazioni e che prevede espressamente la realizzazione ex-novo, l'evoluzione e/o reingegnerizzazione di siti, portali, applicazioni web e siti mobile nel rispetto della normativa sulla accessibilità.

Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione dell'articolo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il nuovo **articolo 15**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti di nozioni e di conoscenze che integrano ed implementano la tecnica normalmente usata e riconosciuta in un dato settore e per un determinato prodotto, completando tutte quelle informazioni particolareggiate, utili e necessarie per la progettazione, costruzione, vendita e utilizzo del bene.

A tal fine la delega, oltre a predisporre un adeguato e proporzionale sistema di sanzioni penali ed amministrative, prevede l'attuazione nel nostro ordinamento di disposizioni che garantiscano il ricorso ad una serie di rimedi di differente natura giuridica: rimedi cautelari; rimedi risarcitori, anche in relazione al pregiudizio morale; rimedi inibitori; il sequestro; la confisca; la distruzione e il ritiro dal mercato in caso di accertamento giudiziale dell'illiceità dell'uso.

Stante il carattere meramente dispositivo delle norme, dall'attuazione della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti derivanti dall'adozione delle misure cautelari o preventive dirette ad impedire la circolazione e l'uso illeciti delle conoscenze derivanti dal *know-how* aziendale nonché dall'applicazione della nuova disciplina del sistema sanzionatorio rientrano tra i compiti istituzionali dell'autorità giudiziaria e possono essere fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



19 SET. 2017